



COMUNE DI SAN CESARIO SUL PANARO

Provincia di Modena
Piazza Roma n. 2 - Tel. 059/936732 - Fax. 059/936706

Codice Fiscale e Partita IVA n. 00311560361

Prot. n. 5180

Li, 03.04.2010

Al personale dipendente
del Comune di San Cesario sul Panaro

OGGETTO: Trasmissione per via telematica dei certificati di malattia in applicazione dell'art.55-septies, comma 2, del D.Lgs.165/2001 introdotto dall'art. 69 del D.Lgs.150/2009- Circolare n. 1/2010 del Dipartimento per la digitalizzazione della pubblica amministrazione e l'innovazione tecnologica.

L'art. 55-septies del D.Lgs. 165/2001 prevede che il certificato medico attestante l'assenza per malattia dei dipendenti pubblici sia inviato direttamente all'Inps dal medico o dalla struttura sanitaria pubblica che lo rilascia, con le medesime modalità previste per il settore privato. Una volta ricevuto il certificato, l'Inps lo invia immediatamente, sempre per via telematica, all'amministrazione di appartenenza del lavoratore.

Il Dipartimento per la digitalizzazione della pubblica amministrazione e l'innovazione tecnologica, con circolare n. 1/2010 del 19/3/2010, ha emanato le indicazioni operative per l'attuazione del precitato art. 55-septies. La citata circolare prevede le seguenti disposizioni per il lavoratore:

1. deve fornire nel corso della visita al medico curante o alla struttura sanitaria pubblica la propria tessera sanitaria da cui si desume il codice fiscale;
2. deve dichiarare al medico di lavorare presso una pubblica amministrazione;
3. deve fornire al medico l'indirizzo di reperibilità da inserire nel certificato, se diverso da quello di residenza (o domicilio abituale) in precedenza comunicato all'amministrazione;
4. può chiedere al medico copia cartacea del certificato oppure l'invio di copia del certificato in formato PDF alla propria casella di posta elettronica. In caso di impossibilità da parte del medico di provvedere alla stampa di copia cartacea del certificato o all'inoltro alla casella di posta elettronica il lavoratore deve richiedere al medico il numero di protocollo identificativo del certificato emesso.

L'invio telematico effettuato dal medico soddisfa l'obbligo del lavoratore di far pervenire il certificato medico entro i 2 giorni successivi all'inizio della malattia, **fermo restando l'obbligo del lavoratore di segnalare tempestivamente la propria assenza e l'indirizzo di reperibilità, qualora diverso dalla residenza o domicilio abituale, all'amministrazione per i successivi controlli medico fiscali.**

L'Inps mette immediatamente a disposizione dei lavoratori le attestazioni di malattia relative ai certificati ricevuti. Tramite il proprio codice fiscale e il numero di protocollo del certificato ad esso rilasciato, il lavoratore potrà infatti accedere direttamente al sistema Inps per visualizzare il relativo attestato.

I tempi di attuazione delle nuove modalità sono i seguenti:

1. a decorrere dal 3 aprile p.v., il medico curante procede, in via telematica, alle operazioni di predisposizione e di invio dei dati dei certificati di malattia;
2. fino al 19/06/2010 è riconosciuta comunque la possibilità per il medico di procedere al rilascio cartaceo dei certificati secondo le modalità attualmente vigenti;
3. dal 20/06/2010 la trasmissione è effettuata esclusivamente per via telematica, anche se è previsto un ulteriore mese per il collaudo generale del sistema.

Restano confermate, ove non in contrasto con la presente nota, le disposizioni relative alla disciplina delle assenze per malattia ed in particolare si sottolinea come sopra rammentato, l'obbligo dei lavoratori di informare l'Amministrazione, all'inizio dell'orario di lavoro e comunque non oltre le ore 9.00, dell'assenza per malattia anche nel caso di eventuale prosecuzione tramite comunicazione telefonica o altra idonea forma di comunicazione al responsabile del settore di appartenenza (e al Segretario comunale in caso di assenza dei responsabili di settore) o al servizio di appartenenza.

f.to Il Responsabile del Settore Affari Istituzionali
(Manuela Galletti)